



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

*Il Direttore Generale*

FM/COO/cr



**Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili**

Prot. **0007755**

del 27/06/2019 ore 15:39:22

Protocollo generale - Registro: U

Roma, 26 GIU. 2019

**Spett. le  
Consiglio di Disciplina  
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Pesaro  
Via Almerico da Ventura, n. 2  
61121 Pesaro**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: P.O. 80/2019 – Decorrenza esecutività sanzione disciplinare*

Con riferimento al Vostro quesito del 24 aprile 2019 (prot. CNDCEC n. 5250 del 24.04.2019), con il quale si chiede, in merito ad una decisione disciplinare in riserva relativamente ad un iscritto, condannato in via definitiva in sede penale per concorso in corruzione in atti giudiziari, se la decorrenza della suddetta sanzione (nel caso dovesse essere disposta la sospensione) possa avere efficacia postergata, ovvero a partire dalla conclusione del periodo di esecuzione della sanzione penale o se debba decorrere trascorsi i 30 giorni dalla notifica del provvedimento, si osserva al riguardo quanto segue.

L'art. 26 del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, in vigore dal 1° giugno 2015, stabilisce, al comma 1, le modalità per l'effettuazione delle notifiche dei provvedimenti disciplinari nonché, al comma 3, i tempi di decorrenza dell'esecutività degli stessi.

Con particolare riguardo a tale ultimo aspetto, il suddetto comma 3 stabilisce che "*Spirato il termine per l'impugnazione, decorrente dalla data della notifica all'incolpato, i provvedimenti disciplinari diventano esecutivi. Il Consiglio o il Collegio deve comunicare al Consiglio dell'Ordine di appartenenza dell'iscritto la data di esecutività del provvedimento.*"

Il termine per proporre impugnazione innanzi al Consiglio di Disciplina Nazionale è di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 55 del D. Lgs. n. 139/05; pertanto, decorso tale periodo, il provvedimento diventa esecutivo nei confronti del professionista sanzionato.

Si precisa inoltre che l'impugnazione della delibera impugnata o l'istanza di sospensione della medesima non determinano, *ipso facto*, la sospensione dell'esecutività del provvedimento, occorrendo in tal senso una pronuncia favorevole da parte del Consiglio di Disciplina Nazionale.

Alla luce di quanto sopra si precisa che decorsi trenta giorni dalla notifica del provvedimento quest'ultimo diviene definitivo e non è possibile postergare l'esecutività.

Con i migliori saluti

Francesca Maione